



**COMUNE DI MONTE ISOLA**  
*Provincia di Brescia*

PROT. 4043 DEL 03.07.2020

**AVVISO PUBBLICO PREORDINATO ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA ARIA SINTEL PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN MONTE ISOLA LOCALITA' CARZANO n. 28 b ADIBITO A FRANTOIO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MOLITURA DI OLIVE e ATTIVITA' CONNESSE ANNUALITA' 2020-2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO- C.I.G. 83607748F6**

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Comune di Monte Isola, con sede in Monte Isola (Brescia) località Siviano n. 76  
CF e P IVA: 0083078017, telefono: 0309825226,  
PEC [protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it](mailto:protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it)

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Macetti Tania (Responsabile dell' Area Tecnica) tel 0309825226,  
e-mail: [tecnico@comune.monteisola.bs.it](mailto:tecnico@comune.monteisola.bs.it)

**PROCEDURE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La modalità di gara prescelta è quella della procedura negoziata secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

la determina a contrattare verrà adottata nel prosieguo. Il presente avviso è strumentale ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici tra i quali espletare poi la suddetta procedura.

Considerato che:

- le modalità tecniche delle prestazioni da rendersi sono già dettagliatamente fissate dalla stazione appaltante e costituiscono elemento essenziale che il prestatore dovrà garantire;
- l'Amministrazione comunale intende con la presente procedura valorizzare l'immobile di proprietà e erogare un servizio alla collettività improntato a criteri di universalità e accessibilità

**la procedura verrà aggiudicata all'operatore economico che offrirà la maggior percentuale di ribasso sul prezzo al pubblico della molitura per ciascun quintale di olive, determinato in € 23,00 al quintale.**

**OGGETTO DELLA GARA**

Concessione della gestione di un immobile di proprietà comunale adibito a frantoio e ad impianto strumentale all'espletamento del servizio di molitura delle olive.

Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Nessun altro uso sarà consentito nella gestione degli immobili.



## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

E' vietata la cessione del contratto e la subconcessione dell'immobile. La concessione dell'immobile è strumentale all'erogazione del servizio di molitura ed è ad esso inscindibilmente legato.

### BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione comprende il fabbricato comunale ubicato in località Carzano 28/b a Monte Isola e composto da nr.3 (tre) locali, oltre allo spogliatoio/bagno, per una superficie complessiva di mq 120,00 (centoventi), comprensivo degli impianti annessi al medesimo e destinati alla molitura delle olive, all'imbottigliamento dell'olio ed all'etichettatura delle bottiglie (come da planimetria allegata).

### VALORE DELLA PROCEDURA

Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, **l'amministrazione comunale non richiede la corresponsione di canone alcuno e assume su di sé gli oneri connessi al pagamento delle utenze ed al trasporto su acqua (chiatta) necessario per lo smaltimento della sansa, che dovrà avvenire a cura e sotto la responsabilità del concessionario.**

Il valore della procedura viene determinato in base ai ricavi dell'ultimo quadriennio, quantificati in relazione ai seguenti quintali di molitura

ANNATA 2016 : 1700 quintali circa

ANNATA 2017: circa 900 quintali di olive

ANNATA 2018 : circa 2800 quintali di olive

ANNATA 2019 : circa 30 quintali di olive

Per un valore medio annuale di ricavi pari a circa € 29.000,00. A tale valore va aggiunto quello relativo ai proventi della commercializzazione dei prodotti tipici quali olio e pesce di lago, compatibilmente con il rigoroso rispetto della disciplina vigente in materia.

### DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 2 (due) con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, dalla consegna degli impianti.

### REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA

I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di conduzione di frantoio e del relativo impianto per la molitura:

- Iscrizione alla Camera di commercio per il tipo di lavorazione di cui trattasi;
- Esperienza maturata per almeno un anno, in proprio o presso altre strutture, nell'attività di conduzione di frantoio e/o impianto per la lavorazione dei prodotti agro-alimentari o che tra gli operatori ci sia una persona esperta nel settore che abbia usato macchinari equipollenti.

I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non avere cause di natura penale che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, come indicato nella istanza/dichiarazione da utilizzare.



## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Atteso che la procedura verrà espletata attraverso la piattaforma di e-procurement regionale Aria – Sintel, gli operatori economici dovranno dichiarare il perfezionamento dell'iscrizione e qualificazione per il Comune di Monte Isola sulla suddetta piattaforma, entro il termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse.

### **REQUISITI DI ORDINE GENERALE, ex ART. 80 d.Lgs.50/2016**

Il concorrente dovrà presentare dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che testualmente recita:

"1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Associazione Nazionale Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincente Edizione 2010



## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti



Destinazione Italiana Vincente  
Edizione 2010

## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

*[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;]*

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;



Destinazione Italiana Vincente  
Edizione 2010

## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della



## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:  
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà



## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43, del DPR n. 445/2000.

Per quanto concerne la regolarità contributiva, la stazione appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico.

In sede di verifica delle dichiarazioni le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del DPR 14.11.2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, c. 1, del medesimo decreto n.313/2002.

### MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**Il termine perentorio per la manifestazione di interesse è fissato alle ore 8.00 di lunedì 13 LUGLIO 2020.**

### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Gli obblighi del concessionario saranno quelli di gestire il frantoio e l'impianto per la lavorazione delle olive, dando priorità a quelle prodotte sul territorio di Monte Isola, garantire massima apertura al pubblico, curare la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, mantenere la pulizia ed il decoro degli stessi, applicare ai residenti a Monte Isola una percentuale di sconto pari al 15% sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti tipici eventualmente commercializzati.

L'apertura al pubblico dovrà essere funzionale all'erogazione del pubblico servizio e garantita nel periodo di maggior richiesta, se necessario anche per ventiquattro ore giornaliere.



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Associazione Nazionale Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincente Edizione 2010



## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

L'operatore economico si impegna a comunicare all'amministrazione comunale, annualmente, il calendario di apertura al pubblico. Nel pubblico interesse, laddove l'andamento stagionale dovesse richiedere mutamenti nel calendario predisposto, il gestore, anche su richiesta dell'Amministrazione, sarà tenuto ad adeguare e modulare gli orari ed i periodi di apertura del frantoio, al fine di rendere il servizio oggetto della presente concessione in modo adeguato alla domanda.

La concessione dell'immobile comunale assume natura strumentale all'erogazione del servizio di molitura.

Oltre a ciò il concessionario si dovrà impegnare, per tutta la durata della concessione e senza richiedere al comune nessun compenso, a porre in essere una serie di iniziative e attività preordinate a valorizzare e promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici, secondo modalità che saranno dettagliate nella lettera di invito

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

norma del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti verranno trattati, anche con modalità telematica, nell'ambito del procedimento per il quale sono stati conferiti e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Il trattamento sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Monte Isola, lì 03.07.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
ARCH. MACENTANIA



Località Siviano n. 76 – 25050 Monte Isola (BS) - Tel. 0309825226 - Fax 0309825078.  
C.F./P.I. 00830780177 - [tecnico@comune.monteisola.bs.it](mailto:tecnico@comune.monteisola.bs.it) - [www.comune.monteisola.bs.it](http://www.comune.monteisola.bs.it)



**Agenzia del Territorio  
CATASTO FABBRICATI  
Ufficio Provinciale di  
Brescia**

Dichiarazione protocollo n. BS0390909 del 30/09/2008

Planimetria di u.i.u. in Comune di Monte Isola

Localita' Carzano

civ. 28B

Identificativi Catastali:

Sezione: NCT

Foglio: 8

Particella: 86

Subalterno: 3

Compilata da:  
Frassine Diego

Iscritto all'albo:  
Geometri

Prov. Brescia


N. 2287

Scheda n. 1

Scala 1:200

PIANO INTERRATO

PIANO TERRA



Ultima planimetria in atti

Data: 03/07/2020 - n. T76813 - Richiedente: GNSCST79A62E333C

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 03/07/2020 - Comune di MONTE ISOLA (F532) - Sez. Urb.: NCT - Foglio: 8 - Particella: 86 - Subalterno: 3 >



**MODELLO A**

Spett.le Comune di Monte Isola  
Località Siviano n. 76  
25050 Monte Isola  
Brescia

*protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it*

**MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA SU  
PIATTAFORMA ARIA SINTEL PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN MONTE ISOLA LOCALITA'CARZANO n. 28  
b ADIBITO A FRANTOIO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MOLITURA DI  
OLIVE e ATTIVITA' CONNESSE ANNUALITA' 2020-2021 CON OPZIONE DI  
RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO- C.I.G. 83607748F6**

Il sottoscritto/a	
Nato a	
Il	
C.F.	
Residente a	
Prov.	
CAP	
Via, n.	

**DICHIARA**

Di essere legale rappresentante legale, con la qualifica di	
Della ditta	
C.F./P.IVA	
Indirizzo	
Telefono	
Città	
Fax	
E-mail	
PEC	

Codice ATECO	
Provincia	
Camera di Commercio di	
Estremi di iscrizione (numero di repertorio)	
Data iscrizione	
Forma giuridica	
Attività per la quale si è iscritti	
Codice Cliente INAIL	
Sede di	
Matricola INPS n.	
Sede di	
Totale dipendenti	
Totale lavoratori per l'appalto in oggetto//di cui dipendenti	
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato	

### **MANIFESTA**

Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 78 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

### **DICHIARA E ATTESTA**

1) Che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della camera di Commercio di \_\_\_\_\_ per le attività compatibili a quelle oggetto della presente procedura e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:

n. \_\_\_\_\_ data iscrizione \_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_;

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3) Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni dell'avviso accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna;

4) Di essere informato che i propri dati personali saranno utilizzati per le finalità istituzionali connesse all'espletamento della procedura per la quale sono stati conferiti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
Luogo Data

\_\_\_\_\_  
Firma  
(autografa o digitale, a seconda della  
modalità prescelta d'invio, come  
dettagliato nell'avviso)

***Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità***

